

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA

SERVIZIO PROVVEDITORATO, ECONOMATO E CONTRATTI

NOLEGGIO TRIENNALE DI N. 52 MACCHINE FOTOCOPIATRICI DIGITALI
NUOVE CON INCLUSO MATERIALI DI CONSUMO E SERVIZIO DI
ASSISTENZA E MANUTENZIONE PER GLI UFFICI DEL CONSIGLIO
REGIONALE DELLA CALABRIA.

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Reggio Cal., lì 13.10.2010

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Salvatore Cotronei

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto il servizio di noleggio di n. 52 fotocopiatrici digitali nuove, suddivise per tipologia in 5 fasce, con incluso materiali di consumo e servizio di assistenza e manutenzione per tutti gli Uffici del Consiglio Regionale della Calabria.

ART. 2 – AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo complessivo triennale dell'appalto ammonta ad €. 420.562,00 (quattrocentoventimilacinquecentosessantadue/00) IVA esclusa.

Al su indicato importo va aggiunta la somma di €. 54,68. oltre I.V.A., per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

ART. 3 – DURATA DEL NOLEGGIO

L'appalto del servizio in oggetto avrà la durata massima di anni 3 (tre) decorrenti dalla data della lettera d'ordine da parte del Provveditore che rappresenta la Committenza.

Detti prezzi sono soggetti a variazione periodica ai sensi della L. 537/93, art. 6, co. 1, 2 e 6.

In caso di eventuali variazioni (aumenti o diminuzioni) entro il 20% dell'importo contrattuale, si applicheranno gli stessi prezzi, patti e condizioni previsti dal contratto principale, ciò anche in ordine al numero di copie.

Limitatamente al numero di copie di ciascuna delle 5 fasce di fotocopiatori indicate al successivo art. 4, in caso di percentuali diverse da quelle sopra indicate si procedere come segue:

- Per le copie superiori al 20% e fino al 30%, per l'intera parte eccedente la quantità espressamente indicata all'art. 4 si praticherà una riduzione del 5% del prezzo contrattuale.

La pena pecuniaria per ogni giorno di ritardo per il servizio richiesto, resta fissata in €. 258,23 oltre le spese di assistenza resasi necessarie.

ART. 4 – REQUISITI TECNICI MINIMI DELLA FORNITURA

Le case fornitrici, il cui marchio sarà riportato sui fotocopiatori, dovranno essere in regola con tutte le certificazioni di qualità, così come previsto dall'art. 42 lettera m) del D. Lgs. 163/2006.

FASCIA A

N. 05 fotocopiatori

Copie mensili incluse nel canone per ciascun fotocopiatore 5.000;

- Velocità di copiatura: minimo 20 pagine A4 al minuto ;
- Tempo preriscaldamento non oltre 16 secondi ;
- Tempo prima copia non oltre 6,8 secondi ;

- Formato massimo originali: A3 ;
- Autonomia carta richiesta almeno 600 ff: 2 cassette da 250 fogli , vassoio bypass da 100 fogli, con eventuali altri opzionali fino a 1600 ff; grammatura carta 80gr/mq;
- Zoom dal 50% al 200% e rapporti riduzione/ingrandimento fissi;
- Fronte/retro automatico della copia anche in A3;
- Alimentatore Invertitore Automatico degli Originali Fino al Formato A3, 50ff ;
- Possibilità di copia su lucidi, cartoncino ed etichette;
- Controllo automatico e manuale della densità di copia;
- Selezione automatica del formato carta;
- Printer opzionale Memoria;
- Scanner opzionale;
- Supporto su ruote;

FASCIA B

N. 11 fotocopiatori

Copie mensili incluse nel canone per ciascun fotocopiatore 15.000;

- Velocità di copiatura: minimo 33 pagine A4 al minuto;
- Tempo preriscaldamento non oltre 15 secondi;
- Tempo prima copia non oltre 4,8 secondi;
- Formato massimo originali: A3;
- Autonomia carta richiesta almeno 2000 ff: 4 cassette da 500 fogli + vassoio bypass da 100fogli, con eventuali altri opzionali fino a 3100 ff; grammatura carta 80gr/mq;
- Zoom dal 25% al 400% e rapporti riduzione/ingrandimento fissi;
- Fronte/retro automatico della copia;
- Alimentatore Invertitore Automatico degli Originali Fino al Formato A3, 50ff ;
- Memoria copiatrice 768 MB + 40 disco fisso GB;
- Possibilità di stampa su lucidi, cartoncino ed etichette;
- Controllo automatico e manuale della densità di copia;
- Selezione automatica del formato carta;
- Finisher 500 ff con graffiatore 50 fogli;
- Printer con Velocità 33 ppm al minuto; Linguaggi di serie PCL5 e PCL6 e Memoria di almeno 768 MB + 40 disco fisso GB;
- Scanner a colori con velocità di scansione Max 37 ppm colore, 53 ppm bianco e nero;
- Supporto su ruote;

FASCIA C

N. 26 fotocopiatori

Copie mensili incluse nel canone per ciascun fotocopiatore 25.000 copie;

- Velocità di copiatura: minimo 50 pagine A4 al minuto;
- Tempo preriscaldamento non oltre 22 secondi;
- Tempo prima copia non oltre 3,8 secondi;
- Formato massimo originali: A3;
- Autonomia carta richiesta almeno 2300 ff: 4 cassette da 550 fogli + vassoio bypass da 100 fogli, con eventuali altri opzionali fino a max 4400 ff; grammatura carta 80gr/mq;
- Zoom dal 25% al 400% e rapporti riduzione/ingrandimento fissi;

- Fronte/retro automatico della copia ;
- Alimentatore Invertitore Automatico degli Originali Fino al Formato A3, 100ff ;
- 512 MB, disco fisso da 40 GB ;
- Possibilità di stampa su lucidi, cartoncino ed etichette;
- Controllo automatico e manuale della densità di copia;
- Selezione automatica del formato carta;
- Finisher 1000 fogli con graffatura 50 fogli
- Printer con Velocità 50 ppm al minuto formato A4 ;
- Linguaggi PCL5 e PCL6, Adobe PS3 opzionale;
- Interfacce USB 2.0, Ethernet base-T/100 base- TX;
- Scanner a colori con velocità di scansione Colore Min 38ppm Bianco e Nero Min 65 ppm Formato Originali min A5 max A3;
- Supporto su ruote;

FASCIA D

N. 06 fotocopiatori

Copie mensili incluse nel canone per ciascun fotocopiatore 40.000;

- Velocità copiatura minimo 70 copie al minuto formato A4;
- Risoluzione 1200 dpi;
- Tempo riscaldamento non oltre 31 secondi;
- Tempo prima copia non oltre 4 secondi;
- Formato copie da minimo A6 a massimo A3;
- Alimentatore Invertitore automatico degli Originali sino a 100 fogli nel formato A3;
- Fronte retro automatico copia flusso continuo da A5 ad A3;
- Autonomia Carta 4 Cassetti carta per un Autonomia complessiva di 4.300 fogli compreso bypass 100 fogli, con eventuali opzionali possibilità di arrivare almeno a 8200 Fogli; grammatura carta 80gr/mq;
- Zoom dal 25% al 400%;
- Fascicolatore con graffatore incorporato con più di una posizione fino a 50 ff e con capacità carta di almeno 3.000 ff + 250 ff ;
- Memoria interna almeno 1,5 GB + disco fisso da 160 GB;
- Modulo Printer: velocità di stampa minimo 70 pagine al minuto in A4;
- Linguaggi stampante di serie PCL5 e PCL6, opzionale Adobe PS 3;
- Interfacce di serie Ethernet 10 base –T/100 base –TX; USB 2.0; opzionali Wireless Lan, Bluetooth, 1000 base-T Ethernet;
- Memoria minima interna almeno 1,5 GB + disco fisso da 160 GB;
- Modulo Scanner a colori;
- Scansione di una facciata a colori velocità minima 50 originali A4 al minuto;
- Scansione di una facciata A4 in Bianco e Nero velocità minima 80 originali A4 al minuto;
- Scansione in Fronte Retro a colori: velocità minima 85 originali A4 al minuto;
- Scansione in Fronte Retro in Bianco e Nero: velocità minima 130 originali A4 al minuto;
- Software di gestione scansioni;
- Supporto su ruote;

FASCIA E (fotocopiatori a colori)

N. 4 fotocopiatori

Copie mensili incluse nel canone per ciascun fotocopiatore 6000 copie Bianco e Nero ; 5000 a Colori ,

- Velocità copiatura minimo 25 copie al minuto nel formato A4 sia colori che in Bianco e Nero;
- Copie multiple 999;
- Alimentatore Invertitore Automatico di Originali;
- Formati carta dall' A6 all' A3;
- Zoom dal 25 % al 400 %;
- Tempo prima copia a colori non oltre 27 secondi;
- Prima copia in bianco e nero non oltre 7 secondi;
- Prima copia a colori non oltre 10 secondi;
- Risoluzione 600 dpi in copia e 1200 dpi (reali) in stampa;
- Formato carta stampa/copia max 297 x 450 mm (formato A3 plus);
- Memoria di serie 768 MB (max. 1 GB) + disco fisso da 60 GB;
- Autonomia carta non meno di 1600 fogli A4 grammatura 80 gr/mq;
- Fronte/retro automatico della copia;
- Rotazione automatica dell'Immagine;
- Grammatura carta copie minima non oltre 55 gr/mq; massima non inferiore a 255 gr/mq;
- Zoom: dal 25% al 400% con incrementi dell' 1% ;
- Stampante di serie velocità 25 ppm sia a colori che in bianco e nero;
- Interfacce USB 2.0 Host; USB Device; Ethernet 10 base-T/100 base-TX;
- Linguaggi RPCS™, PCL5c, PCL6; opzionale PS3;
- Scanner velocità minime 40 ppm originali in bianco e nero, 26 ppm originali a Colori;
- Supporto su ruote;

ART. 5 – QUALITA' DEI MATERIALI

Le macchine fotocopiatrici e le apparecchiature accessorie nelle stesse installate devono essere integre, prive di qualsiasi difetto o guasto e perfettamente funzionanti, con l'obbligo per la ditta di sottoporli all'accettazione dell'Ufficio Committente, il quale può rifiutarli, ove li trovasse difettosi, imperfetti o non rispondenti ai requisiti richiesti.

Per ogni articolo della merce richiesta, in allegato all'offerta deve essere presentato il depliant completo di descrizione tecnica.

Per le predette fotocopiatrici deve essere presentata la certificazione di conformità alle disposizioni del D.Lgs. n. 81/08 e s. m. e i. e la marcatura CE.

Inoltre la ditta fornitrice, il cui marchio sarà riportato sui fotocopiatori, dovrà produrre la documentazione, comune a tutte le macchine, comprovante di essere in regola con tutte le certificazioni di qualità, così come previsto dall'art. 42 lettera m) del D. Lgs. 163/2006.

ART. 6 – CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' DELL' APPALTO

Convenuto che l'accollo da parte della ditta aggiudicataria è subordinata all'accettazione della dichiarazione trascritta, che farà parte integrante del contratto: "la ditta potendo disporre delle fotocopiatrici e relative apparecchiature accessorie, del personale tecnico specializzato e di quant'altro occorra per l'espletamento del servizio richiesto, riconoscendo remunerativi i prezzi

d'appalto, rinuncia nel modo più completo ad ogni pretesa di indennità o compenso non previsto nel contratto.

Dichiara di avere piena e completa conoscenza dell'ubicazione in cui si trovano i locali cui si riferisce l'appalto, di essersi assicurata la fornitura di tutti i materiali che potranno occorrere e di trovarsi in grado di effettuare il servizio di che trattasi".

Per l'ammissione alla gara, la ditta dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti:

- Di inesistenza delle cause di esclusione previste dall'art. 38 del D.Lgs. n. 163/06 e cioè:
 - a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
 - b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società;
 - c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; e comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;
 - d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
 - e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;
 - f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;

g) che hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

h) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;

l) che non presentino la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del comma 2;

m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248;

m-ter) di cui alla precedente lettera b) che, anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti alla autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorità di cui all'articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio.

m-quater) ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i, così come modificato dall'art. 3 del D.L. 135/09, il concorrente dovrà rilasciare alternativamente:

a) la dichiarazione di non essere in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Cod. Civile con nessun partecipante alla medesima procedura;

b) la dichiarazione di essere in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Cod. Civile e di aver formulato autonomamente l'offerta, con indicazione del concorrente con cui sussiste tale situazione. Tale dichiarazione è corredata dai documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta, inseriti in separata busta chiusa. La stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico

centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.

- Che siano iscritte alla C.C. I. A.A. – Registro delle imprese per l'attività inerente l'oggetto dell'appalto.

L'impresa inoltre, per la partecipazione alla gara a dimostrazione delle capacità di cui agli artt. 41 e 42 del D.Lgs. n. 163/06 dovrà presentare la seguente documentazione:

1. Idonee dichiarazioni bancarie;
2. L'importo del fatturato realizzato nel triennio 2007 – 2009 per servizi analoghi dovrà essere pari o superiore ad €. 600.000,00;
3. Elenco dei principali servizi prestati nel triennio 2007 – 2009 con l'indicazione dell'importo, delle date e dei destinatari, provate da certificazioni del committente pubblico, se quest'ultimo è privato deve essere dichiarato da questi o dallo stesso concorrente;
4. L'indicazione del numero medio annuo dei dipendenti e dei dirigenti impiegati negli ultimi tre anni;
5. Tutte le certificazioni di qualità, così come previsto dall'art. 42 lettera m) del D. Lgs. 163/2006.

ART. 7 – STANDARD MINIMI DI QUALITA'

Gli standard minimi sono quelli indicati nel CSA, i quali costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso.

ART. 8 – SERVIZIO DI ASSISTENZA TUTTO INCLUSO

Il servizio di assistenza tecnica "tutto incluso" si deve svolgere nel seguente modo:

1. L'impresa deve presentare l'assistenza tecnica delle apparecchiature avvalendosi di proprio personale qualificato su chiamata dell'Amministrazione ogni volta che si rendesse necessaria, senza alcun limite di numero e deve essere eseguita entro i tempi previsti contrattualmente dalla chiamata e comunque non oltre le successive 6 ore lavorative. Si intende orario lavorativo dalle ore 08,00 alle 14,00 dei giorni da Lunedì a Venerdì. In caso di ritardo è applicata la penale prevista all'art. 10 del presente Capitolato che sarà trattenuta direttamente sull'importo della fattura successiva alla chiamata, senza che l'impresa possa avanzare obiezioni di sorta. L'eventuale sostituzione di tutte le parti difettose o deteriorate è a carico dell'impresa affidataria, come pure a carico dell'impresa sono tutti i materiali di consumo ad esclusione della carta, ed il ritiro e smaltimento dei materiali di risulta.

ART. 9 – OBBLIGHI

Il Consiglio Regionale della Calabria:

1. assicura la disponibilità di locali adatti per l'installazione delle fotocopiatrici e l'accessibilità al personale tecnico dell'impresa;
2. appronta gli impianti elettrici con le caratteristiche indicate dall'impresa per l'installazione delle varie apparecchiature conformi alle norme vigenti;
3. si impegna a non manomettere, nel tentare di riparare le apparecchiature oggetto del contratto, né rimuoverle dai locali ove sono installate senza il consenso della ditta affidataria e di non asportare, nell'obliterare, le apposite targhette contenenti il marchio e il numero di serie;
4. provvederà, tramite il Provveditore, prima della stipula contrattuale, a nominare tra il proprio personale il Responsabile dell'esecuzione del contratto che sarà nei riguardi dell'impresa aggiudicataria il referente dell'Amministrazione.

L'Impresa:

1. provvede ad istruire gratuitamente il personale tecnico addetto alle fotocopiatrici;
2. sopporta il rischio di perdita o danni subiti dalle apparecchiature, esclusa l'ipotesi di danni procurati dal Consiglio Regionale dovuti a dolo o colpa del personale; in tale ipotesi saranno fatturate a parte le riparazioni per ripristinare il perfetto funzionamento della macchina fotocopiatrice;
3. nomina il Responsabile del servizio che sarà il referente dell'Amministrazione e, quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il fornitore.

ART. 10 – TERMINE CONSEGNA E PENALITA' A CARICO DELL'IMPRESA

L'impresa prima dell'inizio dello svolgimento del servizio dovrà comunicare al Responsabile dell'esecuzione del contratto il tipo e le caratteristiche della carta da utilizzare per le tre fasce di fotocopiatrici.

Nel corso del rapporto contrattuale per sopravvenute ragioni tecniche o disposizioni normative può richiedere la sostituzione della carta impiegata, con altra di cui ne motiverà la scelta.

Di eventuali danni derivanti dall'inosservanza di tale norma sarà responsabile l'Amministrazione del Consiglio Regionale, o il personale che preposto all'utilizzo della fotocopiatrice, arbitrariamente utilizzerà carta diversa da quella indicata dalla ditta assuntrice del servizio.

Le fotocopiatrici devono essere consegnate entro 15 giorni dalla ricezione dell'ordinativo e dovranno essere ubicate nei locali indicati nello stesso ordine.

La fornitura dovrà essere considerata ultimata quando tutte le fotocopiatrici saranno installate a regola d'arte.

La penale pecuniaria è così stabilita:

- € 361,51 per ogni giorno di ritardo non giustificato nella consegna, totale o parziale o nella messa in funzione delle fotocopiatrici;

- €. 25,82 per ogni ora lavorativa di ritardo in ordine agli interventi di cui al successivo art. 15 per ogni fotocopiatore;
- €. 51,65 per ogni giorno lavorativo di ritardo per l'assistenza tecnica periodica di cui all'art. 14.

È fatto in ogni caso salvo il diritto del Consiglio Regionale al risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

Qualora il ritardo superi i 30 giorni, il Consiglio Regionale della Calabria può procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. e dell'art. 22 del presente CSA.

A giustificazione del ritardo nell'ultimazione della fornitura, il Consiglio Regionale non può mai attribuire la causa, in tutto o in parte, ad altre imprese che provvedano, per conto del Ente, ad altre forniture parallele, se essa impresa aggiudicataria non avrà denunciato tempestivamente e per iscritto all'Amministrazione, il ritardo a queste imprese ascrivibile, affinché l'Ente possa farne contestazione.

La consegna e l'ultimazione della fornitura deve risultare da appositi verbali.

Inoltre, eventuali sospensioni della fornitura, di qualunque durata, dovute a cause non prevedibili, non danno all'impresa aggiudicataria diritto a compensi speciali di nessun genere, salvo quelli sanciti dalle vigenti disposizioni in materia.

ART. 11 – INIZIO DELLA FORNITURA IN PENDENZA DELLA STIPULA DEL CONTRATTO

Nelle more contrattuali, il Consiglio Regionale della Calabria, ha la facoltà di ordinare la consegna ed il funzionamento in tutto o anche in parte delle fotocopiatrici all'impresa aggiudicataria, che deve dare immediato corso alla stessa.

In caso di mancata stipulazione del contratto, per cause imputabili all'impresa aggiudicataria, la stessa ha diritto soltanto al pagamento di quanto abbia già eseguito e somministrato, valutato secondo i prezzi indicati nell'offerta. Nel caso in cui la causa sono imputabili a difetti del Consiglio Regionale, l'impresa sarà rimborsata per il 50% dell'importo totale dell'intera fornitura.

ART. 12 – ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'IMPRESA AGGIUDICATARIA

Sono da intendersi completamente a carico dell'impresa aggiudicataria tutti i seguenti oneri:

1. L'utilizzo di personale, dipendente della stessa, che, sia al momento dell'installazione delle fotocopiatrici che durante tutta l'erogazione del servizio, applichi tutte le procedure tecniche apprese durante i corsi tecnici, specifici su ogni tipo di macchina fornita, in modo che non si violino i requisiti richiesti in applicazione del D.Lgs. n. 81/08, per la tutela della sicurezza degli operatori sul posto di lavoro. A tal fine precedentemente all'installazione delle fotocopiatrici, saranno richiesti i dati anagrafici e i rispettivi attestati di partecipazione ai corsi tecnici di preparazione per tutti i modelli di macchine fornite, del personale che sarà destinato al servizio di manutenzione;
2. L'adozione, nell'esecuzione della fornitura, dei procedimenti e delle cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, e dei terzi, nonché per evitare danni a beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel D. Lgs. 81/2008;

3. La pulizia dei locali, lo smaltimento a rifiuto di tutti i materiali e i loro contenitori utilizzati durante la fornitura;
4. Ripristino a propria cura e spese mediante pulizia e verniciatura, ove necessario, dei locali, manufatti, infissi, pavimenti o quant'altro sia stato accidentalmente danneggiato o sporcato, durante l'esecuzione della fornitura così come è accertato ad insindacabile giudizio del Responsabile dell'esecuzione del contratto.
Il corrispettivo per tutti gli oneri e obblighi sopra specificati si intende conglobato nei prezzi unitari offerti dall'impresa aggiudicataria.
Ogni più ampia responsabilità in caso di infortunio ricadrà pertanto sull'impresa aggiudicataria, restandone del tutto sollevata l'Amministrazione ed il personale preposto alla direzione e sorveglianza;
5. Le attività necessarie per lo svolgimento del servizio assunto contrattualmente dall'impresa aggiudicataria dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con l'Ente;
6. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni del presente CSA o le disposizioni normative entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, resteranno ad esclusivo carico dell'impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale e l'impresa non potrà, pertanto avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti dell'Ente;
7. L'impresa si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, l'impresa si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal contratto le norme regolamentari di cui al D.Lgs. n. 81/08.
8. L'impresa si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal CCNL applicabili alla data di stipula del contratto.

ART. 13 – DANNI DI FORZA MAGGIORE

Si considerano danni di forza maggiore quelli effettivamente provocati alle opere da cause imprevedibili e per i quali l'impresa aggiudicataria non abbia omissis le normali cautele atte ad evitarli.

I danni che dovessero derivare ai beni mobili ed immobili del Consiglio Regionale nonché agli articoli oggetto dell'appalto a causa della loro arbitraria esecuzione non possono essere ascritti a causa di forza maggiore e dovranno essere riparati a cura e spese dell'impresa aggiudicataria, la quale è altresì obbligata a risarcire gli eventuali consequenziali danni derivanti all'Amministrazione.

I danni che l'impresa aggiudicataria ritiene ascrivibili a causa di forza maggiore, dovranno essere denunciati entro cinque giorni dall'inizio del loro verificarsi, anche via fax, pena la decadenza del diritto di risarcimento. Non sono da intendersi danni di forza maggiore, quelli causati dal mancato inserimento di materiale di consumo nelle fotocopiatrici da parte del personale dell'Ente, per cui le macchine lavorino ugualmente ma sotto sforzo.

ART. 14 – ASSISTENZA TECNICA PROGRAMMATA

Si richiede un servizio di assistenza tecnica sulle copiatrici oggetto dell'appalto effettuato con cadenza programmata la cui periodicità dovrà essere indicata dall'impresa in fase di offerta pena l'esclusione.

La periodicità delle visite non potrà essere inferiore a 180 giorni (minimo 2 l'anno).

Qualora durante lo svolgimento dell'appalto detta periodicità dovesse rivelarsi inadeguata, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, l'impresa si impegna sin d'ora a modificare quanto indicato in sede di gara senza alcun onere aggiuntivo.

ART. 15 – TEMPI DI INTERVENTO TECNICO DALLA CHIAMATA

La ditta dovrà indicare il tempo che trascorre dalla segnalazione del guasto e/o cattivo funzionamento, all'arrivo del tecnico presso l'ufficio a cui è in dotazione la fotocopiatrice stessa.

La richiesta dell'intervento deve essere inoltrata tramite fax o telegramma.

In ogni caso detto tempo non potrà essere superiore alle 6 ore lavorative di cui all'art. 8.

ART. 16 – CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA

La cauzione provvisoria nella misura del 2% dell'importo a base d'appalto resta stabilita in €. 8.412,33 (ottomilaquattrocentododici/trentatre) che sarà prestata nei modi prescritti dalla normativa vigente in materia, ai non aggiudicatari sarà restituita non appena avvenuta l'aggiudicazione.

La cauzione definitiva, sarà calcolata secondo quanto disposto dall'art. 113 del D. Lgs. 163/06, potrà essere costituita dalla ditta nei seguenti modi:

- Ai sensi dell'art. 54 del Regolamento 23.12.1924, n. 827, ossia in denaro contante (numerario) i titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, in beni stabili di prima iscrizione ipotecaria;
- Fidejussione bancaria;
- Polizza fidejussoria, rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni, l'elenco delle quali è annualmente redatto dal Ministero dell'Industria e viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (art. 1 Legge 10.06.1982, n. 348). La cauzione definitiva sarà da fornirsi entro il termine ultimo di giorni 10. Essa rimarrà vincolata fino al termine del rapporto contrattuale dell'ultima fattura, e comunque non prima che siano state definite le ragioni di debito e credito ed ogni altra eventuale pendenza.

La cauzione potrà essere ridotta del 50%, ai sensi dell'articolo 40, comma 7, del d. lgs. 163/2006, qualora l'impresa disponga della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000.

ART. 17 – LETTERA D'ORDINE

L'esecuzione del servizio di noleggio e la relativa installazione dei fotocopiatori saranno disposte dal Provveditore che rappresenta la Committenza, con apposita lettera d'ordine, e dalla ricezione della stessa la ditta aggiudicataria dovrà provvedervi entro i successivi 15 giorni.

ART. 18 – MODALITA' DI FATTURAZIONE E PAGAMENTI

La fatturazione del prezzo convenuto sarà suddivisa in canoni bimestrali ed il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura vistata dal Responsabile dell'esecuzione del contratto per la regolarità tecnica del servizio prestato e liquidata dal Provveditore.

I compensi per le copie eccedenti, di cui all'art. 3, saranno conglobati nel canone bimestrale ed il loro importo non potrà superare il 20% dell'importo contrattuale.

ART. 19 – DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE AL CANONE

Il canone deve fare riferimento, per ciascuna tipologia di macchina al noleggio di attrezzature con le caratteristiche richieste senza ulteriori aggravii di costo.

Il canone non dovrà subire alcun aumento per tutta la durata del contratto, nei limiti di cui al precedente art. 3.

Il canone di locazione comprende:

- Il costo per la detenzione delle attrezzature e produzione di un minimo di copie annuali, determinato dalla somma delle copie mensili di ciascuna macchina che verrà richiesta, come indicate nell'art. 4;
- Il costo di assistenza tecnica onnicomprensivo della sostituzione di tutti i pezzi di ricambio necessari al costante e normale funzionamento delle macchine, del diritto di chiamata, della mano d'opera specializzata, degli oneri di trasporto per l'eventuale ritiro presso l'officina dell'impresa per riparazione e/o revisioni.

Si specifica che se il ricovero di una macchina presso i laboratori della ditta, sarà superiore a tre giorni, la stessa dovrà essere rimpiazzata al fine di garantire il normale svolgimento lavorativo dell'ufficio a cui la macchina è in dotazione.

Alla fine di ogni semestralità, si procederà alla rilevazione totale delle copie effettuate. Se dovessero risultare copie in eccesso si procederà come previsto dall'art. 3 ed il relativo conguaglio con il canone del successivo bimestre.

ART. 20 – RISERVE

Nel corso della durata del contratto può essere richiesto alla ditta aggiudicataria la sostituzione di quelle esistenti fino ad un massimo di 1/5 del parco macchine, con altre fotocopiatrici ritenuti più evolute. Tale possibilità è concessa per i soli primi due anni di contratto.

Ugualmente potrà essere richiesta l'installazione di ulteriori attrezzature alle stesse condizioni contrattuali iniziali, nella misura di 1/5 dell'intero parco macchine e per i soli primi due anni di contratto.

Eventuali sostituzioni e nuove installazioni debbono essere allineate alla naturale scadenza del contratto. In tali evenienze si ricorda che l'impresa deve garantire sia il noleggio delle attrezzature che il servizio di assistenza tecnica tutto incluso.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di proporre alla ditta aggiudicataria, entro i limiti (+20%) di cui al precedente art. 3, l'estensione del contratto.

ART. 21 – COLLAUDO

Il collaudo delle fotocopiatrici oggetto del presente appalto deve essere concluso entro mesi 1 (uno) dalla data di consegna delle stesse, mediante emissione del certificato di collaudo.

Il collaudo verrà effettuato in presenza di un incaricato designato dall'impresa aggiudicataria; la mancata partecipazione del rappresentante dell'impresa aggiudicataria al collaudo determina l'automatica acquiescenza della stessa alle risultanze del collaudo come da relativo verbale.

In caso di collaudo con esito negativo, salva l'applicazione della penalità di cui all'art.10.

L'impresa aggiudicataria deve provvedere, nel termine fissato dal Responsabile dell'esecuzione del contratto, ad effettuare la sostituzione delle fotocopiatrici o comunque ad effettuare tutte le modifiche che serviranno successivamente a ripristinare tutti i requisiti e quindi a poter dare esito positivo per il collaudo finale.

ART. 22 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER COLPA DELL'IMPRESA AGGIUDICATRICE – ESECUZIONE D'UFFICIO

L'Amministrazione ha la facoltà di risolvere il contratto di diritto ex art. 1456 del C.C. mediante semplice lettera raccomandata senza bisogno di messa in mora e di intervento del Magistrato nei seguenti casi:

1. Frode nell'installazione delle fotocopiatrici;
2. Inadempimento alle disposizioni del Responsabile dell'esecuzione del contratto riguardo i tempi di esecuzione della fornitura;
3. Inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;
4. Reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione del servizio di manutenzione e assistenza tecnica;
5. Dopo l'applicazione di due penalità.

Nell'ipotesi di risoluzione contrattuale il Consiglio Regionale, oltre all'applicazione delle penalità previste procede all'incameramento della cauzione prestata all'eventuale escussione in danno, salvo il diritto al risarcimento degli ulteriori altri danni.

ART. 23 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta dovrà pervenire esclusivamente a mezzo raccomandata del servizio postale (pubblico o privato autorizzato) al Consiglio Regionale della Calabria – Settore Provveditorato ed Economato – Ufficio Acquisizioni Beni e Servizi – Via Cardinale Portanova – 89124 Reggio Calabria, contenuta in un plico perfettamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura dal legale rappresentante della ditta, entro e non oltre, le ore 12,00 del giorno 3/1/2011.

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo, lo stesso non giunga a destinazione nel termine perentorio prefissato.

Trascorso tale termine non viene riconosciuta valida altra offerta, anche se aggiuntiva o sostitutiva di offerta precedente.

Il plico dovrà recare all'esterno oltre al mittente e al destinatario, la seguente dicitura:
“NON APRIRE – CONTIENE DOCUMENTI E OFFERTA PER IL NOLEGGIO TRIENNALE DI N. 52 MACCHINE FOTOCOPIATRICI DIGITALI NUOVE CON INCLUSO MATERIALI DI CONSUMO E SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE PER GLI UFFICI DEL CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA”.

Il plico, a pena di esclusione dalla gara, deve contenere tre buste di cui:

A) Una 1° busta sigillata e controfirmata dal legale rappresentante sui lembi di chiusura, riportante esternamente, oltre all'indicazione del nominativo della ditta concorrente e l'indirizzo del destinatario, la seguente dicitura **“Busta n. 1 – Contiene documenti amministrativi”** e contenere a pena di non ammissione alla gara, i seguenti documenti:

1. Un'unica dichiarazione firmata dal legale rappresentate (in caso di R.T.I controfirmata da ciascun rappresentante legale di ciascuna raggruppata) che attesti sotto la propria responsabilità e nella consapevolezza delle relative conseguenze, a norma del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 in ordine ai seguenti punti:

a) Di inesistenza delle clausole di esclusione delle previste dall'art. 38 del D.Lgs. 163/06 e cioè:

a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

b) nei cui confronti e pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; il socio o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, se si tratta di altro tipo di società;

c) nei cui confronti e stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; e comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta

penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;

d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;

e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;

g) che hanno commesso violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

h) che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara hanno reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;

l) che non presentino la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del comma 2;

m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248;

m-ter) di cui alla precedente lettera b) che, anche in assenza nei loro confronti di un procedimento per l'applicazione di una misura di prevenzione o di una causa ostativa ivi previste, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti alla autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nei tre anni antecedenti alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorità di cui all'articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio.

m-quater) ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 163/06 e smi, così come modificato dall'art. 3 del D.L. 135/09, il concorrente dovrà rilasciare alternativamente:

a) la dichiarazione di non essere in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Cod.

Civile con nessun partecipante alla medesima procedura;

b) la dichiarazione di essere in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Cod. Civile e di aver formulato autonomamente l'offerta, con indicazione del concorrente con cui sussiste tale situazione. Tale dichiarazione è corredata dai documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta, inseriti in separata busta chiusa. La stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.

- b) Di essere iscritta alla C.C.I.A.A. – Registro delle Imprese per l'attività inerente l'oggetto dell'appalto;
- c) Di essere iscritta (solo per le cooperative o Consorzi di cooperative) all'Albo delle società Cooperative tenuto al Ministero delle Attività Produttive.
- d) Che la ditta è in regola con il versamento dei contributi Inps ed Inail;
- e) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell'art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68;
- f) Di aver ottemperato alla legge n. 40 del 06.03.1998 “Disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” nel caso in cui nell’organico dell’impresa figurino lavoratori stranieri

La ditta deve altresì produrre dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante ai sensi dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968 e s. m. e i., o autocertificazione ai sensi della legge 445/2000, sotto la propria responsabilità in ordine ai seguenti punti:

- “la ditta potendo disporre delle fotocopiatrici e relative apparecchiature accessorie, del personale tecnico specializzato e di quant'altro occorra per l'espletamento del servizio richiesto, riconoscendo remunerativi i prezzi d'appalto, rinuncia nel modo più completo ad ogni pretesa di indennità o compenso non previsto nel contratto.
Dichiara di avere piena e completa conoscenza dell'ubicazione in cui si trovano i locali cui si riferisce l'appalto, di essersi assicurata la fornitura di tutti i materiali che potranno occorrere e di trovarsi in grado di effettuare il servizio di che trattasi”;
- Di aver tenuto conto nella predisposizione della propria offerta degli obblighi derivanti dal CCNL di categoria e delle relative disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore presso la provincia di
(indicare la provincia di appartenenza), ai sensi della legge 327/2000;

- Di aver acquisito ed esaminato il Capitolato Speciale d'Appalto e di accertarne integralmente ai sensi dell'art. 1341 C.C., senza riserve e condizioni, tutte le disposizioni, clausole, restrizioni, limitazioni e responsabilità in essi contenute e che i servizi, oggetto dell'appalto, saranno effettuati e condotti conformemente a tutti i patti, modalità e condizioni di cui agli stessi atti di gara;
 - Che la ditta non è direttamente o indirettamente parte di accordi con altri, volti ad alterare la libera concorrenza, né tanto meno presenterà offerta per la gara in oggetto con altre imprese con le quali esistono rapporti di collegamento e controllo determinanti in base a criteri di cui all'art. 2359 del Codice Civile;
 - Di non partecipare alla gara in più di un'associazione temporanea o consorzio di concorrenti, e neppure in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara in associazione o consorzio;
 - Che (nel caso di Consorzio) il Consorzio concorre per le seguenti ditte (indicare le ditte);
 - Di possedere la capacità tecnica atta a garantire una perfetta e puntuale esecuzione del servizio come richiesto dal Capitolato Speciale d'Appalto;
 - Di impegnarsi ad applicare, per soci – soci cooperatori impegnati nel servizio – condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo di Lavoro di categoria (dichiarazione a carico solo delle cooperative);
 - Di assumersi qualsiasi responsabilità ed oneri nei confronti del Consiglio Regionale della Calabria e di terzi, nei casi di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti e non nella gestione del servizio;
 - Di eleggere per l'intera durata del contratto, in caso di aggiudicazione favorevole, il domicilio legale presso il Consiglio Regionale della Calabria;
 - Di validità dell'offerta, che deve essere indicata in giorni 180 (centottanta) dalla data stabilita quale termine per la presentazione delle offerte e avrà valore di proposta contrattuale ai sensi dell'art. 1329 del Codice Civile;
 - Che l'importo del fatturato realizzato nel triennio 2007 – 2009 per servizi analoghi è pari o superiore ad €. 600.000,00;
 - Dichiarazione circa la (eventuale) costituzione in R.T.I. in caso di aggiudicazione favorevole ai sensi degli artt. 34 e 37 del D.Lgs. 163/06.
2. Dichiarazione di almeno due istituti di credito attestanti la capacità economica e di solvibilità della/e ditta/e in relazione al valore dell'appalto;
 3. Idonea documentazione comprovante la nomina del Responsabile del servizio di protezione e prevenzione, del Medico competente e di essere in regola con l'osservanza delle misure previste dal D.Lgs. 81/2008;
 4. Attestazioni, in originale o in copia autentica, rilasciata dagli enti committenti ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 163/06, attestanti l'indicazione del servizio prestato. Se trattasi di servizi prestati a privati, l'effettuazione effettiva della prestazione deve essere da questi dichiarata o in mancanza, dallo stesso concorrente mediante apposita dichiarazione;

5. Capitolato Speciale d'Appalto controfirmato per accettazione su ogni pagina dal legale rappresentante dell'Impresa. Nel caso di R.T.I. da tutte le ditte raggruppate;
6. Certificazione CE UNI EN ISO 9001:2008;
7. Elenco dei dipendenti e dei dirigenti impiegati nel triennio 2007 – 2009;

N.B.: Nel caso di R.T.I. la dichiarazione e le attestazioni devono essere presentati da ciascuna impresa che partecipa al raggruppamento, ad eccezione della certificazione CE UNI EN ISO 9001:2008, che è sufficiente sia in possesso solamente della capogruppo.

Il requisito riguardante l'importo del fatturato realizzato nel triennio 2007 – 2009 per servizi analoghi, deve essere posseduto nella misura del 60% dalla Capogruppo e la restante percentuale cumulativamente o dalle mandanti, ciascuna delle quali deve possedere almeno il 20% del requisito chiesto cumulativamente.

8. Cauzione provvisoria di €. 8.412,33 (ottomilaquattrocentododici/trentatre) pari al 2% del valore presunto dell'appalto. La cauzione potrà essere prestata mediante deposito cauzionale a mezzo di reale e valida cauzione in numerario, od in titoli di Stato o garantiti dallo Stato al valore di borsa, oppure fidejussione bancaria rilasciata da azienda di credito, o polizza assicurativa debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni. La cauzione deve avere una durata non inferiore ai 180 giorni. Tale cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione sarà restituita entro trenta giorni dall'aggiudicazione. La cauzione, deve espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
9. Versamento del contributo previsto dalla Deliberazione dell'Autorità per la Vigilanza sui lavori Pubblici (concernente le modalità attuative della L. 266/05) adottata in data 26.01.2006 e successivamente modificata con Deliberazione della stessa Autorità in data 10. 01. 2007, di €. 20,00, secondo le modalità e i termini previsti dagli artt. 2 e 3 della stessa Deliberazione, indicando nella causale il numero di CIG 0567950F26.

C) Una 2° busta sigillata e controfirmata su tutti i lembi di chiusura del legale rappresentante (in caso di RTI controfirmata da ciascun rappresentante legale di ogni associata), deve riportare esternamente, oltre all'indicazione del nominativo della ditta concorrente, la seguente dicitura **“Busta n. 2 – Offerta economica”** contenente:

1. Offerta economica, redatta in carta legale, con l'indicazione precisa:
 - Del costo unitario a copia rispettivamente per la fascia A, la fascia B, la fascia C, la fascia D e la fascia E;
 - Del canone mensile per ciascuna fotocopiatrice riferito alle fasce A, B, C, D ed E.
 - Del canone complessivo riferito all'intera durata del contratto.

L'offerta economica deve essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso da:

- Ditte individuali: dal titolare;
- Società commerciali, cooperative, consorzi: dagli amministratori muniti di potere di impegnare legalmente la ditta;
- Nel caso di RTI da ciascun rappresentante legale delle imprese temporaneamente associate;
- Nel caso in cui nell'impresa sia presente la figura dell'Institore (art. 2203 e ss. del C.C.) del Procuratore (art. 2209 del C.C.) o del Procuratore speciale, l'offerta può essere sottoscritta dagli stessi.

L'offerta deve contenere inoltre:

Autodichiarazione (eventuale) in ordine ai seguenti punti:

- Indicazione circa la costituzione in RTI, specificando, pena l'esclusione dalla gara, in ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 34 e 37 del D. Lgs. 163/06, le parti di servizio che saranno effettuate da ciascuna impresa che costituirà il RTI.

ART. 24 – CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto sarà affidato con il sistema della procedura aperta, con l'osservanza delle norme previste dal D. Lgs. 163/06 e per quanto applicabile il D.R. 827/1924, con aggiudicazione, ai sensi dell'art. 82 del suddetto decreto legislativo, all'offerta con il prezzo più basso.

La Commissione di Gara sarà composta da n. 5 componenti e si potrà avvalere della consulenza di un esperto con specifica competenza e conoscenza in materia di fotocopiatori e della gamma di servizi offerti dagli stessi.

In caso di offerte anormalmente basse saranno applicate le disposizioni previste dagli articoli da 86 a 88 del D.Lgs. 163/06.

ART. 25 – SPESE ED ONERI FISCALI

Le spese e gli oneri inerenti e conseguenti alla stipula del contratto sono a carico della ditta appaltatrice.

ART. 26 – FORO COMPETENTE

Per ogni eventuale controversia inerente il rapporto contrattuale, le parti dichiarano di eleggere quale unico foro competente quello di Reggio Calabria.

ART. 27 - NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto nel presente Capitolato si fa pieno rinvio al D. Lgs. 163/06, alla vigente legislazione statale e regionale, ed alle altre disposizioni che potranno essere emanate in seguito, nonché alle norme previste dal Regolamento Interno di Amministrazione e Contabilità del Consiglio Regionale della Calabria.

Reggio Calabria lì, 13.10.2010

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Salvatore Cotronei